



**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA**

**IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Olivieri – al Ministro dell’Economia e del Bilancio dott. Domenico Siniscalco

Premesso che:

- la direzione centrale del personale dell’Agenzia delle Entrate ha bandito un corso-concorso per il passaggio nell’area C da C1-C2 a C3 per complessivi 871 posti ripartiti fra le varie Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e che precedentemente analoghe procedure selettive erano state avviate dalle Agenzie delle Dogane e del Territorio;
- dalla lettura del bando si evidenzia una prima incongruenza. Infatti, al contrario di quanto avviene in tutti i concorsi, si chiede il possesso dei titoli per l’ammissione, non alla data di scadenza del bando (1 ottobre 2001), bensì ad una data precedente (1 gennaio 2001) l’emissione dello stesso;
- Il corso concorso prevedeva l’ammissibilità su base regionale per i posti previsti nel bando aumentati del 20%; redatte le graduatorie di merito in data 1 agosto 2003, le Agenzie fiscali e il DPF (Dipartimento politiche fiscali), firmarono un accordo sindacale con il quale il personale inquadrato nella posizione economica C2 alla data del primo gennaio 2001, che avesse presentato domanda di ammissione al corso concorso per il passaggio alla posizione economica C3, era ammesso a partecipare «anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame finale indipendentemente dal punteggio conseguito nell’ordine di graduatoria »;
- risulta evidente che l’accordo è viziato da nullità dato che nell’intenzione delle parti avrebbe dovuto modificare un atto amministrativo, ma qualcuno, alle Agenzie fiscali, ha assicurato alle Organizzazioni sindacali la sostenibilità in sede giudiziale dell’accordo in questione;
- taluni dipendenti alle procedura concorsuale hanno presentato ricorso al TAR Lazio nel quale hanno chiesto che, in base al punto 5 del bando di concorso, nella parte relativa al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale, fosse considerato come elemento determinante la posizione economica di provenienza. Incidentalmente si rileva che il bando prevedeva l’ammissione al concorso per il personale con un maggior punteggio per titoli secondo la tabella allegata al bando stesso e che tale punteggio con la votazione di un colloquio su una tesi presentata dai concorrenti costituisse il punteggio complessivo di merito.
- Non contenta la Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2004, con atto di transazione, convenne con i ricorrenti, inquadrati economicamente e giuridicamente in

C2, che in caso di idoneità sarebbero stati «anteposti nella graduatoria finale ..... ai concorrenti che a quella data non rivestono tale posizione indipendentemente dal punteggio complessivo finale da ciascun concorrente acquisito», ma determinando in tal modo per il personale ammesso in soprannumero e contro le previsioni del bando di concorso, le condizioni per superare “indipendentemente dal punteggio conseguito” nel percorso di selezione i concorrenti C1 regolarmente invece ammessi al corso-concorso;

- si ha notizia che le graduatorie saranno redatte secondo i contenuti della transazione effettuata in sede di Tar Lazio; e sembra che ulteriori direttive superiori abbiano invitato i presidenti di Commissione a graduare le graduatorie in modo da farle risultare conseguenti in modo “naturale” secondo un ordine che preveda alle prime posizioni i C2, a seguire i C1 e poi tutti gli altri. Si ha la sensazione che vi sia stato un tentativo, con il richiamato comportamento, di limitare i ricorsi e in qualche modo, probabilmente transitorio, definire la spiacevole vicenda;
- le Commissioni di esame sono state costituite ponendo a capo delle stesse i Dirigenti delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate e sono state composte da dirigenti operanti presso le sedi regionali; è di tutta evidenza, quindi, l’importanza che assumono le “DIRETTIVE” impartite a livello centrale;
- si deve purtroppo constatare che l’evoluzione delle situazioni ha determinato un evidente degrado, ove spesso i Commissari del concorso erano abituali conoscenti di taluni concorrenti per non dire di ulteriori anomalie come in alcune sedi ove i medesimi Commissari erano anche i dirigenti che avevano assegnato incarichi dirigenziali a taluni dei concorrenti e li avevano chiamati a far parte del proprio staff di direzione. Si dubita in tal caso della serenità di giudizio in presenza di siffatte commissioni che avrebbero sicuramente consigliato l’astensione del giudizio;
- comunque risulta che il Tar del Lazio si sia pronunciato per la nullità dell’accordo sindacale del 1 agosto 2003, rendendo conseguentemente nulla, la partecipazione dei sovranumerari ai concorsi e le stranezze con le quali furono costituite le Commissioni d’esame;
- risulta evidente la necessità di una rigorosa indagine al fine di accertare quanto descritto dato che, se risultasse fondato, avrebbe un indubbio profilo di rilevanza penale;
- risulta fin troppo semplice affermare che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad un comportamento imparziale. Infatti, benché il rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione sia stato privatizzato, non lo è stato il datore di lavoro che rimane pubblico e si giustifica assolutamente che si appongano vincoli alla sua capacità che trovano fondamento nei principi, previsti dall’art. 97 della Costituzione di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e, se non sa attuare tali principi nei confronti dei propri dipendenti è difficile sia credibile nel farli gestire dai medesimi nei confronti dei cittadini.

**Tutto ciò premesso si interroga il Ministro competente per chiedere:**

se è a conoscenza dei fatti elencati e descritti nel presente atto di sindacato ispettivo;  
se non ritiene opportuno intervenire in modo deciso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificare ed appurare le responsabilità di quanto descritto ed assumere i necessari ed inderogabili provvedimenti al fine di riportare il tutto nei canali della correttezza, dell'imparzialità legittimità e laicità dei comportamenti..



On. Luigi Olivieri